

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2206

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RONDINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MARGUERETTAZ, MOLteni, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche

Presentata il 19 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Osservatorio della Confesercenti ha recentemente rilevato che tra gennaio e febbraio 2014 i settori del commercio, del turismo e dell'intermediazione commerciale hanno registrato in Italia complessivamente oltre 29.000 cessazioni, per un saldo negativo finale di 17.723 unità. In totale le aperture nei tre comparti sono state appena 11.413: il dato più basso per quanto riguarda il primo bimestre degli ultimi quaranta anni.

Nelle città italiane, in particolare al nord, è in corso infatti da tempo un processo di desertificazione urbana dovuto al venire meno dei negozi di vicinato.

Cause dirette di tale fenomeno sono: il calo dei consumi dovuto alla crisi finanziaria innescata dai *sub-prime* americani; l'aumento degli affitti dovuto a un passaggio non controllato all'euro nella valutazione degli immobili e quindi all'incremento delle rendite urbanistiche; i mega centri commerciali extraurbani, promossi da pubblici amministratori accondiscendenti alla finanza immobiliare e incapaci di valorizzare i propri centri storici, mentre sempre più spesso soggetti dalla liquidità facile, in particolare cinesi, occupano gli spazi vuoti con punti di vendita di prodotti tessili di scarsa qualità o di oggettistica di plastica a prezzo fisso, che

spesso risultano anche non avere le sufficienti garanzie di sicurezza per il materiale usato e per le modalità di fabbricazione.

La Confesercenti ha anche recentemente evidenziato come dal 2002 al 2012 il numero medio di esercizi al dettaglio ogni mille abitanti sia passato da quota 2,1 a quota 1,6, crollando del 24,3 per cento. Questo proprio mentre assistiamo a un veloce invecchiamento della popolazione, per cui il problema, oltre che economico, diventa anche sociale e culturale, come sottolinea il Censis, che fa notare come nello stesso periodo nei capoluoghi di provincia la popolazione *over 65* sia aumentata dell'11,5 per cento e rappresenti oggi il 20,2 per cento del totale.

Ma oltre al venire meno dei servizi di prossimità, a danno in particolare delle persone con ridotta mobilità, le nostre realtà locali perdono un prezioso patrimonio tradizionale storico e artistico e, nello stesso tempo, anche la propria identità, per cui le piazze non sono più il luogo di incontro e di crescita della socialità e i centri perdono, pertanto, attrattività turistica. Infatti non solo si dequalifica il tessuto urbano, impoverendolo dei servizi essenziali al cittadino, ma si espropria il territorio della sua identità storica e dell'alto valore che essa rappresenta in quanto promuove e rinforza la socialità, e ancora più si perdono irrimediabilmente tracce importanti di cultura nonché di architetture e di interni di pregio, che costituiscono richiamo turistico dei nostri centri, soprattutto minori, con ulteriore impoverimento dell'indotto turistico.

Il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha disposto interventi urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, novellando l'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito « codice », e prevedendo in particolare l'introduzione del comma 1-*bis*, che recita: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-*bis*, i comuni, sentito il soprintendente, indi-

viduano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-*bis*, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione ».

Le espressioni di identità culturale collettiva previste dalle convenzioni dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 17 ottobre 2003 e il 20 ottobre 2005, rese esecutive dalle leggi n. 167 del 2007 e n. 19 del 2007, sono infatti state rese assoggettabili alle disposizioni del codice. L'UNESCO da tempo promuove, in particolare attraverso la Commissione mondiale sul patrimonio intangibile, un'attenzione ai beni immateriali che recano in loro il senso della continuità con le generazioni precedenti, rilevanti per l'identità culturale così come per la salvaguardia della diversità culturale e della creatività umana: pertanto diventano centrali tutti i processi assimilati dagli individui attraverso la conoscenza, l'abilità e la creatività, i prodotti da loro creati e le risorse, così come gli spazi e altri aspetti del contesto sociale e naturale necessari per la vita delle comunità.

La normativa vigente, tuttavia, non impone alcun obbligo né offre risorse alle realtà virtuose che in alcuni casi già si sono attivate: a fronte, quindi, delle difficoltà degli amministratori comunali nell'offrire adeguate strategie e dei problemi inevitabili dei piccoli operatori del settore a fare sistema per iniziative condivise al fine di recuperare competitività, riteniamo opportuno tutelare e valorizzare le botteghe storiche e gli antichi mestieri, individuandoli come veri e propri beni culturali, da sostenere e difendere quale riconoscimento alla civiltà e alla tradizione artigianale e artistica dei nostri centri storici, oltre che modalità indispensabile per con-

servare e promuovere l'interesse turistico e, quindi, per sostenere il sistema economico delle nostre realtà locali.

Con la presente proposta di legge si intende quindi promuovere e sostenere gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigianali che presentino un intrinseco valore storico e culturale e una radicata tradizione nel tessuto urbano.

Tali esercizi sono considerati beni di interesse collettivo, facenti parte del patrimonio delle città e, come tali, riconosciuti meritevoli di particolare tutela.

Con la tutela dei locali storici, inoltre, si intende attuare un programma di salvaguardia dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e artigianali e degli alberghi che presentano una tradizione di esercizio al pubblico e un intrinseco valore storico e culturale, per il mantenimento delle attività tradizionali e delle caratterizzazioni morfologiche di pregio storico e artistico dei locali ove queste sono svolte, per il sostegno della loro competitività sul mercato e per la loro promozione anche ai fini turistici.

I locali storici infatti, anche se di proprietà privata e non sottoposti ai vincoli propri dei beni culturali, rappresentano un bene di interesse collettivo e un patrimonio delle nostre città e quindi devono

essere riconosciuti meritevoli di particolare tutela.

L'obiettivo è quello di incentivare la realizzazione di iniziative promozionali in favore di tali locali volte ad aumentare la conoscibilità delle loro attività, nonché a migliorarne la visibilità e l'accesso. L'attività promozionale è, in particolare, finalizzata alla pubblicizzazione della storicità dell'attività del locale ove questa è svolta, nonché del ruolo che i locali hanno avuto e hanno nella storia dell'economia cittadina, quali testimoni della tradizione commerciale e sociale. A tali fini si prevedono appositi contributi per il restauro e per il mantenimento delle caratteristiche storiche dei locali.

Alle imprese riconosciute quali botteghe storiche ubicate nel centro storico i comuni, utilizzando le risorse messe a disposizione dal Fondo nazionale istituito dalla presente proposta di legge, possono riconoscere specifiche agevolazioni tributarie.

Quota parte del Fondo nazionale, inoltre, sarà destinata al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce il patrimonio delle botteghe storiche, le tutela e le valorizza quali beni culturali e provvede, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e nel rispetto delle competenze regionali, a disciplinarne e a sostenerne le attività.

ART. 2.

1. Ai fini di cui alla presente legge sono individuati come beni culturali, meritevoli di tutela ai sensi e in attuazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le botteghe storiche, individuate ai sensi della presente legge, nonché le attività artigiane che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire.

2. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è inserita la seguente:

« *b-bis*) agli esercizi commerciali e artigianali, nonché ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, che siano testimonianza storico-culturale ed etnoantropologica o che costituiscano beni culturali meritevoli di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; ».

ART. 3.

1. Ai fini di cui alla presente legge, la qualifica di « bottega storica » è riconosciuta per motivi di anzianità o per motivi di particolare pregio:

- a)* agli esercizi commerciali;
- b)* agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- c)* alle imprese artigiane.

ART. 4.

1. Per il riconoscimento della qualifica di bottega storica per motivi di anzianità gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere situati nell'area del centro storico provinciale, comunale o della località di ubicazione;

b) attestare, con adeguata documentazione, che almeno da quaranta anni, calcolati computando anche eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività o eventuali affidamenti in gestione a terzi per un periodo complessivo non superiore a cinque anni:

1) trattano lo stesso genere merceologico costituito, per il commercio fisso, dalla stessa sottocategoria di prodotti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalla stessa tipologia di alimenti e bevande, e, per le imprese artigiane, dalla stessa attività;

2) sono ubicati nello stesso locale. Per l'individuazione del locale si fa riferimento al numero civico. Sono comunque ammessi trasferimenti, con conseguente variazione del numero civico, purché nell'ambito dello stesso quartiere e all'interno dell'area del centro storico. In caso di trasferimento deve essere utilizzata l'insegna rimossa dalla sede precedente e, qualora non sia possibile, nella nuova insegna deve essere riportata la stessa scritta o figura presente nell'insegna originaria al fine di rendere riconoscibile l'attività;

3) sono stati condotti dallo stesso titolare o mediante subingresso ai sensi del comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 3), il subingresso è consentito:

a) per successione ereditaria degli eredi legittimi o dei tutori legali dei soggetti aventi diritto;

b) per cessione d'azienda tra coniugi, tra parenti in linea retta del titolare o tra

affini fino al terzo grado dello stesso titolare;

c) per conferimento d'azienda a società di persone o di capitali, a condizione che un legale rappresentante della società di persone o di capitali sia il coniuge, un parente in linea retta entro il quarto grado del titolare o un affine fino al terzo grado dello stesso titolare.

ART. 5.

1. Per il riconoscimento della qualifica di bottega storica per motivi di pregio gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigianali devono possedere elementi di particolare pregio architettonico ovvero di particolare interesse storico, artistico o culturale in relazione a vetrine, insegne o elementi di arredo esterno o interno, ai sensi del comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati di pregio gli elementi, ben visibili al pubblico, che hanno una forte connotazione stilistica e che sono rilevabili almeno in uno dei fronti dei complementi di arredo utilizzati per lo svolgimento dell'attività e non posti in vendita ovvero, in caso di esercizi commerciali di antiquariato, gli elementi di arredo non oggetto di commercio che hanno un legame con l'attività lavorativa.

3. Il titolo di bottega storica per motivi di pregio costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, nonché degli elementi di arredo esterno ed interno che siano stati determinanti per l'assegnazione del titolo. Sono possibili interventi di restauro conservativo e di rinnovo parziale o totale dell'esercizio solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del progetto originario. Il titolo, in presenza di elementi di pregio, è riconosciuto anche se non sono stati raggiunti i quaranta anni di attività nello stesso locale.

ART. 6.

1. Ai fini del mantenimento, della tutela, della promozione e dello sviluppo

delle botteghe storiche presenti nel proprio territorio, i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono un apposito piano comunale e trasmettono la relativa documentazione alla regione.

2. La regione, tenuto conto della documentazione trasmessa dai comuni ai sensi del comma 2, provvede:

a) al censimento delle botteghe storiche situate nel territorio regionale, anche avvalendosi, in funzione consultiva, delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe storiche;

b) all'istituzione dell'elenco regionale delle botteghe storiche.

3. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 2, lettera b), comporta l'acquisizione della qualifica di bottega storica.

4. Copia della documentazione di cui al comma 2 è trasmessa dalla regione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, presso il quale è istituito l'elenco nazionale delle botteghe storiche.

ART. 7.

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo.

2. Le risorse ripartite tra le regioni ai sensi del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate ai comuni per l'attuazione del piano di cui all'articolo 6, comma 2. Le regioni defini-

scono con proprio provvedimento i criteri di priorità con cui le risorse devono essere ripartite, tenendo conto della popolazione residente e del numero di botteghe storiche riconosciute.

3. Nel piano di cui all'articolo 6, comma 2, i comuni possono prevedere che una quota delle risorse del Fondo sia destinata all'istituzione di contributi per l'affitto per l'esercente locatario o per il restauro per l'esercente proprietario di una bottega storica, nonché l'applicazione di riduzioni o di esenzioni dalle imposte o dai tributi posti a carico delle botteghe storiche.

4. Una quota delle risorse del Fondo è altresì destinata al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti delle botteghe storiche finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale di apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai progetti acquisiscono crediti formativi sulla base di apposite intese tra enti territoriali e istituzioni scolastiche locali.

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

